

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### CONTO DI DEPOSITO RENDICONTO ORDINARIO

- Clienti consumatori -

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.

Banca del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede legale: Passaggio Duomo, 2 - 20123 Milano

Telefono: 800.017.906 - Fax: 045.82.55.970

Sito internet: [www.alettibank.it](http://www.alettibank.it) - E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 5383 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### CHE COS'E' IL CONTO DI DEPOSITO

Il conto di deposito è un deposito a risparmio, non rappresentato da un libretto, mediante il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti e prelievi nei limiti del saldo disponibile), corrispondendo gli interessi pattuiti e maturati.

Il conto di deposito "RendiConto Ordinario" consente:

- versamenti tramite bonifico Italia in euro da conto corrente di qualsiasi banca;
- prelevamenti tramite bonifico Italia in euro verso una lista di massimo cinque conti correnti predefiniti di cui sia intestatario o cointestatario almeno uno degli intestatari del conto di deposito.

"RendiConto Ordinario" è riservato esclusivamente a consumatori.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ove contrattualmente previsto;
- rischio di controparte - cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, il saldo disponibile; per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.

Ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (nel seguito, "TUB"), sono esclusi dalla tutela:

- a. i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- b. le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
- c. il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- c bis. gli strumenti finanziari disciplinati dal Codice Civile;
- d. i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del Codice Penale;
- e. i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

- f. i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
- g. i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del TUB, delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;
- h. i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
- i. i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 19 del TUB;
- j. i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

La Direttiva Europea BRRD ("Bank Recovery and Resolution Directive", direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e 181) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno (*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro. Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet [www.aieudbank.it](http://www.aieudbank.it).

## CONDIZIONI ECONOMICHE

### OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

#### Tassi creditori<sup>1</sup>

▪ tasso annuo creditore - nominale	0,0000 %
------------------------------------	----------

#### Costi di gestione del rapporto

▪ spese di scritturazione contabile	2,50 €
▪ canone / forfait	0,00 €
▪ numero operazioni gratuite incluse nel canone / forfait	0
▪ periodicità del canone / forfait	annuale
▪ spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione	15,00 €
▪ spese per elaborazione ed invio estratto conto in forma cartacea	1,25 €
▪ spese per elaboraz. ed invio estratto conto in forma elettronica	0,00 €
▪ spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea	<sup>2</sup> 1,25 €
▪ spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma elettronica	0,00 €
▪ spese per elaborazione e stampa estratto conto allo sportello	0,00 €
▪ imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)	

<sup>1</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

<sup>2</sup> Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

## Commissioni per disposizioni di bonifico

▪ bonifico sepa verso altre banche - allo sportello	2,00 €
▪ bonifico sepa verso nostra banca - allo sportello	2,00 €
▪ bonifico sepa verso altre banche - internet banking	1,00 €
▪ bonifico sepa verso ns. banca e gruppo - internet banking	0,50 €
▪ bonifico sepa verso altre banche - phone banking	2,00 €
▪ bonifico sepa verso ns. banca e gruppo - phone banking	2,00 €

## Valute

▪ accredito bonifico nostra banca	data operazione
▪ accredito bonifico altre banche	data operazione
▪ addebito disposizioni di bonifico a banche	data operazione
▪ addebito disposizioni di bonifico a nostre dipendenze	data operazione

## Particolarità

▪ periodicità di liquidazione delle competenze a credito	annuale
▪ periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese	annuale
▪ frequenza di invio dell'estratto conto	annuale
▪ frequenza di invio del documento di sintesi	annuale
▪ ritenuta fiscale	pro tempore vigente

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

1. Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione in forma scritta, dal contratto di conto di deposito, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della banca sarà comunque dovuto al Cliente il preavviso di almeno un giorno, e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "cliente al dettaglio", e di "consumatore" un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la Banca nei confronti del Cliente "consumatore" o del "cliente al dettaglio" di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo. Il saldo risultante a seguito della chiusura del conto è riconosciuto al cliente con le modalità dallo stesso indicate.

2. Qualora la banca receda dal contratto di conto, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente.

3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo.

4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti - comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano eseguiti purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

5. L'esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti è effettuata dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

5 giorni lavorativi a decorrere dalla data di richiesta.

## **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
Aletti & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A. - in breve: Banca Aletti & C. S.p.A.  
Funzione Reclami presso Banco BPM S.p.A.c - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:  
[www.alettibank.it](http://www.alettibank.it)
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:  
[reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:  
[reclamibancari@pec.bancobpm.it](mailto:reclamibancari@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari – denominato in breve "reclamo banca" – (es. conti correnti, carte di debito e di credito, finanziamenti, mutui ...);
- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a servizi di investimento – denominato in breve "reclamo finanza" – (es. negoziazione o collocamento titoli, mancata o incompleta informativa su prodotti d'investimento, mancata o errata esecuzione di un ordine ...);
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

### **A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari**

#### **1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

## **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

## **B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:**

### **1. ricorrere Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**

- se il cliente è retail
- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

### **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

### C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

[www.consob.it](http://www.consob.it)

[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

### LEGENDA

<b>Bonifico - SEPA</b>	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
<b>Canone</b>	Quota fissa periodica che include un determinato numero di operazioni gratuite nel periodo di liquidazione previsto.
<b>Cliente al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente non consumatore</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Frequenza di invio dell'estratto conto</b>	Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.
<b>Numero operazioni gratuite incluse nel canone/forfait</b>	Indica il numero di operazioni (effettuate nel periodo di liquidazione previsto) ricomprese gratuitamente nel costo del canone/forfait.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
<b>Servizio Internet Banking</b>	Canale informativo/operativo via internet.
<b>Servizio Phone Banking</b>	Canale informativo/operativo via telefono.
<b>Spese per elaborazione competenze del periodo di liquidazione</b>	Spese riferite all'elaborazione delle competenze del periodo di liquidazione previsto.
<b>Spese per elaborazione ed invio estratto conto</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio dell'estratto conto periodico, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per elaborazione ed invio trasparenza</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).

<b>Spese per ogni operazione registrata in conto</b>	Spese riferite ad ogni singola operazione contabilizzata sul conto corrente/libretto nel periodo di liquidazione previsto.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditor), che sono poi accreditati sul rapporto conto/libretto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Valute sul prelievo di contante</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Valute sul versamento di contante</b>	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.